



L'assicurazione semplice
inizia da **qui**



Moto Protetta

ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Set Informativo
Edizione Febbraio 2026

Il presente Set Informativo, contenente il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l'informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI (DIP)	Pag. 1 di 2
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI	
ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) (DIP AGGIUNTIVO)	Pag. 1 di 3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	Pag. 1 di 5
GLOSSARIO	Pag. 1 di 5
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	Pag. 1 di 5
Art. 1.1 CHE COSA È ASSICURATO?	Pag. 1 di 5
Art. 1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO?	Pag. 1 di 5
Art. 1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	Pag. 1 di 5
Art. 1.4 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO	Pag. 2 di 5
Art. 1.5 COSA ACCADE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE O ESORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO?	Pag. 2 di 5
Art. 1.6 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO?	Pag. 2 di 5
Art. 1.7 DOVE VALE LA COPERTURA?	Pag. 2 di 5
Art. 1.8 IMPOSTE E TASSE	Pag. 2 di 5
Art. 1.9 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE	Pag. 2 di 5
Art. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE	Pag. 2 di 5
GARANZIE DANNI AL VEICOLO	Pag. 2 di 5
Art. 2.1 GARANZIE OFFERTE	Pag. 2 di 5
Art. 2.2 COSA È SEMPRE ESCLUSO DALL'ASSICURAZIONE?	Pag. 2 di 5
Art. 2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA FURTO E INCENDIO?	Pag. 2 di 5
Art. 2.3.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia furto e incendio?	Pag. 3 di 5
Art. 2.4 COSA COMPRENDE LA GARANZIA DANNI AL BAULETTO?	Pag. 3 di 5
Art. 2.5 COSA COMPRENDE LA GARANZIA PERDITA CHIAVI?	Pag. 3 di 5
Art. 2.6 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RIMBORSO DELLE SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE?	Pag. 3 di 5
Art. 2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA DANNI ALL'ABBIGLIAMENTO TECNICO?	Pag. 3 di 5
Art. 2.8 COSA COMPRENDE LA GARANZIA DANNI AL CASCO?	Pag. 3 di 5
IL SINISTRO	Pag. 3 di 5
Art. 3.1 COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO	Pag. 3 di 5
Art. 3.2 COSA SUCCEDDE IN CASO DI RITARDO O MANCATA DENUNCIA?	Pag. 4 di 5
Art. 3.3 QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO?	Pag. 4 di 5
Art. 3.4 COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO?	Pag. 4 di 5
Art. 3.5 COSA FA QUIXA PER CONTROLLARE E REPRIMERE LE FRODI?	Pag. 4 di 5
Art. 3.6 COS'È IL DEGRADO?	Pag. 4 di 5
Art. 3.7 COME VIENE QUANTIFICATA LA SOMMA ASSICURATA?	Pag. 4 di 5
Art. 3.8 COME VIENE DETERMINATO L'AMMONTARE DEL DANNO?	Pag. 4 di 5
Art. 3.8.1 Danno Totale	Pag. 4 di 5
Art. 3.8.2 Danni Parziali	Pag. 4 di 5
Art. 3.9 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL DANNO – NOMINA DEI PERITI	Pag. 5 di 5
Art. 3.10 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO	Pag. 5 di 5
FURTO	Pag. 5 di 5
INCENDIO	Pag. 5 di 5
DANNI AL BAULETTO	Pag. 5 di 5
PERDITA CHIAVI	Pag. 5 di 5
RIMBORSO DELLE SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE	Pag. 5 di 5
DANNI ALL'ABBIGLIAMENTO TECNICO	Pag. 5 di 5
DANNI AL CASCO	Pag. 5 di 5
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag. 1 di 3
INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI	Pag. 1 di 1

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni - DIP Danni (DIP)

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Moto Protetta

quixá

Data Realizzazione 10 febbraio 2026. Ultima edizione disponibile

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza collettiva stipulata tra QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito QUIXA) e Deutsche Bank S.p.A. (Contraente), a cui possono aderire i clienti della Contraente che acquistano un motociclo o un ciclomotore, attraverso un finanziamento. Si tratta di una polizza facoltativa e non connessa al finanziamento che copre i rischi relativi al veicolo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti all'interno del set informativo.



Che cosa è assicurato?

QUIXA copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo conseguenti a **furto o incendio**, fino all'importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione.

Sono compresi in garanzia le parti di ricambio del veicolo stesso, gli accessori di serie stabilmente fissati, nonché gli accessori ed optional non di serie a condizione che il loro valore sia stato compreso nel prezzo di acquisto e che la loro presenza sia dimostrabile e comunque rilevabile dalla fattura di acquisto del veicolo.

In base alla tipologia di Veicolo da assicurare, verrà attivata una delle seguenti versioni di prodotto:

- "Moto protetta" – Versione CVT TOP MOTOCICLO
- "Moto protetta" – Versione CVT TOP CICLOMOTORE

Il pacchetto offerto comprende le seguenti garanzie accessorie (per il dettaglio delle prestazioni fornite da ciascuna garanzia si veda il DIP aggiuntivo), valide per entrambe le versioni di prodotto:

- ✓ **Danni al bauletto**
- ✓ **Perdita chiavi**
- ✓ **Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale**
- ✓ **Danni all'abbigliamento tecnico**
- ✓ **Danni al casco**



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili i veicoli:

- ✗ di valore superiore a € 25.000 o € 8.000 per la sola provincia di Caserta o inferiore a € 900;
- ✗ con data di prima immatricolazione superiore a 5 anni;
- ✗ commerciali per uso professionale, adibiti a trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o pilotaggio, servizi di polizia (pubblica o privata), trasporto postale e/o spedizioni.

Per tutte le garanzie previste, l'assicurazione non comprende:

- ✗ danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- ✗ I danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
- ✗ I danni avvenuti durante la partecipazione con il veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
- ✗ I danni verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- ✗ I danni causati in conseguenza di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
- ✗ I danni ad apparecchi fonoaudiovisivi;
- ✗ I danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
- ✗ le spese per modificazioni e migliorie apportate al veicolo;
- ✗ alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria);
- ✗ derivanti dal mancato uso del veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero;
- ✗ da incendio doloso.



Ci sono limiti di copertura?

Alle garanzie possono essere applicati, scoperti, franchigie o limiti di copertura, indicati nel DIP aggiuntivo, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, Regno Unito nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia



Che obblighi ho?

Al momento dell'adesione alla copertura assicurativa, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la cessazione del contratto e la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio è calcolato sulla base del valore del Veicolo, della zona di residenza dell'Assicurato e della durata della copertura scelta dall'Assicurato. Il pagamento del Premio, comprensivo di imposte, viene effettuato dal Contraente a QUIXA secondo le modalità e con i mezzi di pagamento previsti dalle norme di legge. L'Assicurato, al momento dell'adesione provvederà a rimborsare quanto versato dal Contraente. Tale importo, comprensivo delle imposte, ti viene finanziato da Deutsche Bank S.p.A. che ne anticipa il pagamento per tutta la durata della copertura prescelta.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha decorrenza dalle ore 24.00 della data di erogazione del finanziamento e avrà durata pari a 1, 2, 3, 4 o, 5 anni, a scelta dell'Assicurato, senza alcun tacito rinnovo.

La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, vendita/procure a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, espersione definitiva del veicolo e furto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipula della polizza

È possibile recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di firma del Modulo di Adesione. Per recedere è necessario scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente per il tramite del Broker (supportodb@brokeronline.it) o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA).

In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l'estinzione della polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata e il diritto di ottenere da QUIXA, con il tramite di Deutsche Bank S.p.A. la restituzione del premio totale.

Se si è verificato un sinistro:

- 1) non è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è fino a 12 mesi;
- 2) è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è superiore a 12 mesi, ma QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro.

Recesso dalla polizza

A partire dal 61° giorno dalla data di firma del modulo di adesione e in deroga all'art. 1899 del Codice Civile, puoi recedere dalla polizza in qualunque momento. Per recedere devi scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente per il tramite del Broker (supportodb@brokeronline.it) o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA).

In assenza di sinistro, QUIXA ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse le imposte e si riserva la facoltà di trattenere anche eventuali spese amministrative sostenute per il rimborso del premio stesso.

In caso di sinistro QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro e ti restituisce il premio della/delle annualità successive.

Trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo e furto

In caso di trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo e furto, la polizza si estingue dal momento della vendita, della demolizione o cessazione definitiva dalla circolazione o dalla denuncia alle autorità competenti.

In questi casi, QUIXA provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dal giorno in cui la polizza è stata annullata, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In caso di polizze poliennali, in presenza di un sinistro, ti verrà restituito il premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il sinistro stesso.

In ogni caso, ai fini della restituzione, devi inviare a QUIXA tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (APRIL CASELLA POSTALE 178 - 26100 CREMONA; e-mail:

supportodb@brokeronline.it ; tel. 02 82816666, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore

20,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle 13,00) la documentazione comprovante l'alienazione del veicolo.

Recesso in caso di sinistro

È possibile recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo a QUIXA.

Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della comunicazione. Nei successivi quindici giorni QUIXA ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche QUIXA può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni.

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Moto Protetta

Data Realizzazione 10 febbraio 2026. Ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo pre-contrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

QUIXA Assicurazioni S.p.A. – marchio commerciale QUIXA

Sede Legale: Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia – PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it Telefono: (+39) 02 8295 4742

Società

QUIXA Assicurazioni S.p.A. – QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni con Socio Unico **Sede Legale:** Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia – sito: www.quixa.it PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it – email: backoffice@quixa.it Telefono: (+39) 02 8295 4742 – del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

Il patrimonio netto di QUIXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2024), ammonta a € 99,6 milioni di cui € 107,6 milioni di capitale sociale interamente versato e € -8,0 milioni di riserve patrimoniali negative, compreso il risultato di esercizio (in perdita). Il solvency ratio al 31 dicembre 2024, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 176%.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://www.quixa.it>.

Al contratto si applica la Legge Italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito QUIXA) copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato nel Modulo di Adesione.

Sono compresi in garanzia le parti di ricambio del veicolo stesso, gli accessori di serie stabilmente fissati, nonché gli accessori ed optional non di serie a condizione che il loro valore sia stato compreso nel prezzo di acquisto e che la loro presenza sia dimostrabile e comunque rilevabile dalla fattura di acquisto del veicolo.

INCENDIO E FURTO

Sono indennizzati:

- ✓ i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di incendio, sia totale che parziale, del veicolo, anche se dovuto ad azione del fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione.
- ✓ I danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) o rapina, compresi quelli cagionati in occasione del tentato furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al furto e i danni causati al veicolo nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati, con esclusione delle cose stesse. L'assicurazione vale anche per i danni subiti al veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Il tuo veicolo è assicurato secondo la formula a valore Intero.

La garanzia è prestata fino all' importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore commerciale del veicolo. Nell'indennizzo sono compresi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo.

DANNI AL BAULETTO

In caso di perdita totale conseguente a Incendio o Furto (consumato o tentato), sono indennizzati i danni per la perdita del bauletto e/o delle borse rigide.

PERDITA CHIAVI

Sono indennizzate le spese sostenute per l'apertura del congegno antifurto meccanico (catena, archetto rigido, bloccadisco e simili) e/o l'eventuale antifurto elettrico, l'apertura e/o l'eventuale sostituzione delle serrature del blocchetto di avviamento del veicolo.

RIMBORSO DELLE SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE

In caso di perdita totale conseguente a Furto, sono indennizzate le spese per i documenti rilasciati dal P.R.A., quali il certificato di proprietà (con l'annotazione della perdita di possesso), l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) e quelle sostenute per la procura notarile a vendere rilasciata a favore di QUIXA.

DANNI ALL'ABBIGLIAMENTO TECNICO

Sono indennizzati i danni all'abbigliamento tecnico danneggiato in caso di incidente da circolazione; per abbigliamento tecnico si intendono esclusivamente i seguenti capi in pelle e/o in materiale sintetico realizzati per i motociclisti da ditte specializzate nell'abbigliamento moto: stivali; guanti; tuta, giubbino, giacca e/o pantaloni tecnici.

DANNI AL CASCO

Sono indennizzati i danni materiali e diretti al casco danneggiato in caso di incidente da circolazione.

In caso di perdita totale del veicolo, nel periodo in cui la polizza preveda il valore a nuovo, in aggiunta al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come determinato sulla base delle tabelle di deprezzamento, è previsto l'indennizzo:

- ✓ del 100% della differenza fra il prezzo di acquisto del Veicolo e il suo valore commerciale, in caso di riacquisto presso il medesimo concessionario;
- ✓ del 70% della differenza fra il prezzo di acquisto del Veicolo e il suo valore commerciale, in caso di NON riacquisto presso il medesimo concessionario.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa non è assicurato?".



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni nella Sezione "Ci sono limiti di copertura?" sono precisate qui di seguito esclusioni, franchigie (esprese in cifra fissa), scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia.

In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

FURTO E INCENDIO

Sono esclusi i danni da Furto agevolato:

- ✗ dalla presenza delle chiavi di accensione inserite nel veicolo
- ✗ dal mancato inserimento dell'antifurto, qualora il veicolo ne sia dotato

La garanzia è prestata con uno scoperto e una franchigia quantificati sulla base della provincia di residenza dell'Assicurato e dalla scelta o meno di quest'ultimo di riparare il veicolo presso una Centro Autorizzato in caso di danno parziale o di riacquistare il veicolo presso il medesimo concessionario in caso di danno totale.

Tali scoperti e franchigie vanno rispettivamente da un minimo del 15% ad un massimo del 30% con un minimo a carico del cliente tra € 150 e € 500.

Scoperti e minimi indicati vengono raddoppiati nel caso in cui i motoveicoli assicurati siano:

- ✓ riferibili alle seguenti categorie di motoveicoli Hypersport e Motard (L'informazione circa la appartenenza o meno di un determinato modello di motoveicolo a tali categorie è reperibile su DueRuote);
- ✓ con marca e modello Yamaha TMax.

DANNI AL BAULETTO

Nel caso di bauletto o borse laterali con documentazione di acquisto, la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,00 per sinistro.

Nel caso di bauletto e borse laterali con documentazione di acquisto la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 300,00 per sinistro.

Diversamente in presenza della sola documentazione fotografica o video il limite di indennizzo è di € 50,00 per sinistro.

PERDITA CHIAVI

La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 155,00 per sinistro.

RIMBORSO DELLE SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE

La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200,00 per sinistro.

DANNI ALL'ABBIGLIAMENTO TECNICO

Con documentazione d'acquisto la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 70,00 per gli stivali, di € 50,00 per i guanti, di € 100,00 per ogni altro capo tecnico e comunque con il massimo di € 150,00 per sinistro e di € 300,00 per anno assicurativo.

Senza documentazione di acquisto la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,00 per sinistro.

DANNI AL CASCO

In presenza della documentazione di acquisto, la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,00 per singolo casco e di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Senza la documentazione di acquisto, la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 50,00 per singolo casco.



A chi è rivolto questo prodotto?

La Polizza facoltativa e non connessa al finanziamento è rivolta ai proprietari di motocicli o ciclomotori che intendono proteggere il loro bene con una copertura assicurativa dedicata in relazione ad alcuni dei rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita dall'intermediario/i è pari al 51,5%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Potrai presentare eventuali reclami al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro all'Ufficio Reclami di QUIXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1) tramite e-mail all'indirizzo reclami@quixa.it 2) tramite posta all'indirizzo Corso Como 17, 20154 – Milano L'impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
--	--

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: L'ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata. Per le controversie relative ai sinistri non R.C. Auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Detrazione premi Deducibilità dei premi secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - Titolo I Capo VI e Titolo II Capo I - determinazione del reddito d'impresa. Tassazione prestazione assicurata Tassazione secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - determinazione del reddito d'impresa (Titolo I Capo VI e Titolo II Capo II).
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo si è concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, non sei tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età ai sensi Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.quixa.it/tabella-patologie .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se, prima della stipula o rinnovo del contratto di assicurazione hai fornito informazioni sul tuo stato di salute, riguardo patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione che ti hanno rilasciato, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. QUIXA ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per te. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, tranne l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO QUIXA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE SARÀ POSSIBILE CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: Moto Protetta

Data Realizzazione 10 febbraio 2026 Ultima edizione disponibile

Le presenti Condizioni di Assicurazione si applicano alla Polizza Collettiva n. stipulata tra: QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni con Socio Unico Sede Legale: Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia.

e Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e direzione generale in Milano, Piazza del Calendario 3 – C.F. 01340740156 P.IVA 01340740156

LA POLIZZA ASSICURATIVA È FACOLTATIVA E NON È NECESSARIA PER OTTENERE IL FINANZIAMENTO

GLOSSARIO

- **Accessori di serie:** gli accessori stabilmente installati sul veicolo costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino.
- **Apparecchi Audiofonovisivi:** radio, lettori, CD, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi stabilmente installati.
- **Assicurato:** persona fisica o giuridica beneficiaria delle prestazioni oggetto del contratto di assicurazione.
- **Centro convenzionato Dealer Deutsche Bank:** il concessionario, la filiale o l'officina autorizzata Deutsche Bank S.p.A.
- **Centro convenzionato QUIXA:** il concessionario o l'officina autorizzata QUIXA.
- **Centro non convenzionato:** centro di riparazione o concessionario di fiducia dell'Assicurato.
- **Contraente:** Deutsche Bank S.p.A., Società che stipula in proprio l'assicurazione per conto dell'Assicurato.
- **Danno Totale:** il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
- **Degrado:** è il deprezzamento del valore commerciale del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
- **Franchigia:** la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
- **Forma di assicurazione – valore intero:** forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino). Questa forma di Assicurazione comporta l'eventuale applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.
- **Hypersport:** particolare categoria di motoveicolo. L'informazione circa la appartenenza o meno di un determinato modello di motoveicolo a tale categoria è presente sul portale DueRuote.
- **Impresa:** QUIXA Assicurazioni S.p.A..
- **Indennizzo:** la somma dovuta in caso di Sinistro dall'Impresa all'Assicurato o ai beneficiari.
- **Massimali:** somme fino a concorrenza delle quali QUIXA presta l'assicurazione.
- **Modulo di Adesione:** il documento che firma l'Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l'importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.
- **Motard:** particolare categoria di motoveicolo.
L'informazione circa la appartenenza o meno di un determinato modello di motoveicolo a tale categoria è presente sul portale DueRuote.
- **P.R.A.:** il Pubblico Registro Automobilistico.
- **Proprietario:** l'intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
- **Scoperto:** la quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro:** in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Valore commerciale:** il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.
- **Valore a nuovo:** il valore assicurato riportato nel Modulo di Adesione.
- **Veicolo:** ciclomotore o motociclo ad uso proprio, di proprietà dell'Assicurato, il cui valore non sia superiore a Euro 25.000 (per le immatricolazioni avvenute nella provincia di Caserta tale valore non potrà essere superiore a € 8.000) o inferiore a € 900, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, con non più di 5 anni di vetustà al momento di sottoscrizione della Polizza o, immatricolato da meno di un anno con chilometraggio uguale o inferiore a 1000 Km (chilometri zero).

CAPITOLO 1 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 1.1 CHE COSA È ASSICURATO?

QUIXA copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo conseguenti a **furto o incendio**, fino all'importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione alla voce "Valore commerciale del veicolo".

Sono comprese in garanzia le parti di ricambio del veicolo stesso, gli accessori di serie stabilmente fissati, nonché gli accessori ed optional non di serie a condizione che il loro valore sia stato compreso nel prezzo di acquisto e che la loro presenza sia dimostrabile e comunque rilevabile dalla fattura di acquisto del veicolo.

Art. 1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO?

Non sono assicurabili i veicoli di valore superiore a € 25.000 o € 8.000 per la sola provincia di Caserta o inferiore a € 900, con data di prima immatricolazione superiore a 5 anni; i veicoli commerciali per uso professionale e/o adibiti a trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o pilotaggio, servizi di polizia (pubblica o privata), trasporto postale e/o spedizioni.

Art. 1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La copertura ha una durata da un minimo di 12 ad un massimo di 60 mesi a scelta dell'Assicurato e decorre dalle ore 24.00 della data di erogazione del finanziamento ("Decorrenza") e scade alle h. 24.00 dell'ultimo anniversario ("Scadenza").

Qualora la Decorrenza non coincida con la consegna del veicolo, la Scadenza, al solo fine di consentire il corretto compimento della Durata, s'intende conseguentemente prorogata del numero dei giorni intercorsi tra la data di "Decorrenza" e la data di avvenuta consegna del veicolo, attestata dal relativo documento sottoscritto con il venditore. Detto attestato costituirà parte integrante del contratto assicurativo e delle dichiarazioni contrattuali, ad ogni effetto di legge.

La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, vendita/procura a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo e furto.

Art. 1.4 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO

È possibile recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di firma del Modulo di Adesione. Per recedere è necessario scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente per il tramite del Broker (supportodb@brokeronline.it o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA). In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l'estinzione della polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata e il diritto di ottenere da QUIXA, con il tramite di Deutsche Bank S.p.A. la restituzione del premio totale.

- 1) non è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è fino a 12 mesi;
- 2) È possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è superiore a 12 mesi, ma QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro.

Recesso dalla polizza

A partire dal 61° giorno dalla data di firma del modulo di adesione e in deroga all'art. 1899 del Codice Civile, puoi recedere dalla polizza in qualunque momento. Per recedere devi scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente per il tramite del Broker (supportodb@brokeronline.it o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA).

In assenza di sinistro, QUIXA ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse le imposte e si riserva la facoltà di trattenere anche eventuali spese amministrative sostenute per il rimborso del premio stesso.

In caso di sinistro QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro e ti restituisce il premio della/delle annualità successive.

Art. 1.5 COSA ACCADE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO?

In caso di trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo e furto, le garanzie si estinguono dal momento della vendita o della consegna in conto vendita, della demolizione o alienazione e della denuncia presso le autorità competenti.

In questi casi, QUIXA provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dal giorno in cui la polizza è stata annullata, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In caso di polizze poliennali, in presenza di un sinistro, ti verrà restituito il premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il sinistro stesso.

In ogni caso, ai fini della restituzione, devi inviare a QUIXA tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (APRIL CASELLA POSTALE 178 - 26100 CREMONA; e-mail:

supportodb@brokeronline.it; tel. 02 82816666, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle 13,00 la documentazione comprovante l'alienazione del veicolo.

Art. 1.6 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Si precisa che la Polizza assicurativa è facoltativa e non è connessa al finanziamento anche qualora la stessa sia venduta contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e abbia una durata pari a quella del finanziamento stesso.

Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del contratto di Finanziamento, la polizza rimarrà in vigore fino alla sua naturale scadenza e QUIXA non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio.

Art. 1.7 DOVE VALE LA COPERTURA?

L'assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, Regno Unito, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.

Art. 1.8 IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

Art. 1.9 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Per ogni qualsiasi eventuale controversia inerente all'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

CAPITOLO 2 GARANZIE DANNI AL VEICOLO

Art. 2.1 GARANZIE OFFERTE

In base alla tipologia di Veicolo da assicurare, è possibile aderire alla versione:

- "Moto protetta" – Versione CVT TOP MOTOCICLO
- "Moto protetta" – Versione CVT TOP CICLOMOTORE

Il pacchetto offerto comprende le seguenti garanzie, valide per entrambe le versioni di prodotto:

- ✓ Furto e Incendio
- ✓ Estensione incendio e furto bauletto
- ✓ Perdita chiavi
- ✓ Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale
- ✓ Danni all'abbigliamento tecnico
- ✓ Danni al casco

Art. 2.2 COSA È SEMPRE ESCLUSO DALL'ASSICURAZIONE?

Per tutte le garanzie previste, l'assicurazione non comprende:

- danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- I danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
- I danni avvenuti durante la partecipazione con il veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
- I danni verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- I danni causati in conseguenza di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
- I danni ad apparecchi fonoaudiovisivi;
- I danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
- le spese per modificazioni e migliorie apportate al veicolo;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria)
- derivanti dal mancato uso del veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero
- incendio doloso.

Art. 2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA FURTO E INCENDIO?

La garanzia Furto copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo (IVA inclusa per persona fisica e IVA esclusa in caso di società) in caso di furto

(totale o tentato) o rapina, compresi quelli cagionati in occasione del tentato furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al furto e i danni causati al tuo Veicolo nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati con esclusione delle cose stesse. L'assicurazione vale anche per i danni subiti al Veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Il tuo veicolo è assicurato secondo la formula a valore Intero.

La garanzia Incendio copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo in caso di incendio (totale o parziale) derivante da:

- scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione e del serbatoio;
- azione da fulmine.

La garanzia Incendio è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore commerciale del veicolo. Nell'indennizzo sono compresi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo. L'indennizzo è previsto in forma Valore Intero.

Art. 2.3.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia furto e incendio?

La garanzia Furto non opera in caso di furto agevolato

- dalla presenza delle chiavi di accensione inserite nel veicolo;
- dal mancato inserimento dell'antifurto, qualora il veicolo ne sia dotato.

La garanzia prevede l'applicazione di scoperti con minimi che rimangono a tuo carico diversi a seconda della provincia di residenza dell'Assicurato, in caso di riparazione o meno presso un Centro di Riparazione convenzionato (in caso di danno parziale) o riacquisto presso lo stesso Concessionario presso il quale il veicolo è stato acquistato.

PROVINCE	RIPARAZIONE PRESSO UN CENTRO CONVENZIONATO DEUTSCHE BANK o QUIXA O RIAQUISTO PRESSO LO STESSO CONCESSIONARIO	RIPARAZIONE PRESSO UN CENTRO NON CONVENZIONATO O RIAQUISTO PRESSO UN CONCESSIONARIO DIVERSO
AQ AT FE VA AL AO AP AR BL CN CO CR FM GO MN MO OT PC PD PN PR PV RE RO SO SS TR TV UD VB VE VI VR BZ TN	scoperto 15% minimo € 150,00	scoperto 20% minimo € 500,00
AV ME MT PZ RM TO CH IM IS MB MI PE AN BG BI BO BS CB FC FI GE GR LC LI LO LT LU MC MS NO NU OG OR PG PI PO PT PU RA RI RN SI SP SV TE TS VC VT	scoperto 20% minimo € 150,00	scoperto 25% minimo € 500,00
BT FG CE BA BR KR LE NA PA RC SA SR TA AG BN CS CT CZ FR RG RV VV EN TP CA CL SU	scoperto 30% minimo € 150,00	scoperto 30% minimo € 500,00

Gli scoperti e i minimi riportati nella tabella di cui sopra si intendono raddoppiati nel caso in cui il veicolo assicurato:

- sia un Yamaha TMax
- appartenga a una delle seguenti categorie
 - ✓ Hypersport
 - ✓ Motard

L'informazione circa la appartenenza o meno di un determinato modello di motoveicolo a tali categorie è reperibile su DueRuote.

Art. 2.4 COSA COMPRENDE LA GARANZIA DANNI AL BAULETTO?

In caso di perdita totale conseguente a Incendio o Furto, sono indennizzati i danni per la perdita del bauletto e/o delle borse rigide.

Nel caso di bauletto o borse laterali con documentazione di acquisto, la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,00 per sinistro.

Nel caso di bauletto e borse laterali con documentazione di acquisto la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 300,00 per sinistro.

Diversamente in presenza della sola documentazione fotografica o video il limite di indennizzo è di € 50,00 per sinistro.

Art. 2.5 COSA COMPRENDE LA GARANZIA PERDITA CHIAVI?

Sono indennizzate le spese sostenute per l'apertura del congegno antifurto meccanico (catena, archetto rigido, bloccadisco e simili) e/o l'eventuale antifurto elettrico, l'apertura e/o l'eventuale sostituzione delle serrature del blocchetto di avviamento del veicolo.

La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 155,00 per sinistro.

Art. 2.6 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RIMBORSO DELLE SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE?

In caso di perdita totale conseguente a Furto, sono indennizzate le spese per i documenti rilasciati dal P.R.A, quali il certificato di proprietà (con l'annotazione della perdita di possesso), l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) e quelle sostenute per la procura notarile a vendere rilasciata a favore di QUIXA.

La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200,00 per sinistro.

Art. 2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA DANNI ALL'ABBIGLIAMENTO TECNICO?

Sono indennizzati i danni all'abbigliamento tecnico danneggiato in caso di incidente da circolazione, regolarmente denunciato a termini dell'assicurazione R.C.A. causato da collisione accidentale con veicoli identificati od animali appartenenti a persone identificate, ovvero con persone identificate.

Per abbigliamento tecnico si intendono esclusivamente i seguenti capi in pelle e/o in materiale sintetico realizzati per i motociclisti da ditte specializzate nell'abbigliamento moto: stivali; guanti; tuta, giubbino, giacca e/o pantaloni tecnici.

Con documentazione d'acquisto la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 70,00 per gli stivali, di € 50,00 per i guanti, di € 100,00 per ogni altro capo tecnico e comunque con il massimo di € 150,00 per sinistro e di € 300,00 per anno assicurativo.

Senza documentazione di acquisto la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,00 per sinistro.

Art. 2.8 COSA COMPRENDE LA GARANZIA DANNI AL CASCO?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti al casco danneggiato in caso di incidente da circolazione, regolarmente denunciato a termini dell'assicurazione R.C.A. causato da collisione accidentale con veicoli identificati od animali appartenenti a persone identificate, ovvero con persone identificate.

In presenza della documentazione di acquisto, la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,00 per singolo casco e di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Senza la documentazione di acquisto, la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 50,00 per singolo casco.

CAPITOLO 3 IL SINISTRO

Art. 3.1 COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO?

In caso di sinistro, l'Assicurato deve, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, comunicare l'evento a, QUIXA, per il tramite del Broker presso il quale è intermediata la polizza, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando è venuto a conoscenza.

La denuncia scritta dovrà essere dunque essere inviata a (APRIL CASELLA POSTALE 178 – 26100 CREMONA; e-mail: supportodb@brokeronline.it; tel. 02 82816666, attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00) e dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro e indicata all'art 3.9.

ART. 3.2 COSA SUCCEDDE IN CASO DI RITARDO O MANCATA DENUNCIA?

In caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può perdere il diritto totale o parziale all'indennizzo. In questo caso si applica l'articolo 1915 del Codice Civile.

ART. 3.3 QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO?

Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.

ART. 3.4 COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO?

La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.

ART. 3.5 COSA FA QUIXA PER CONTROLLARE E REPRIMERE LE FRODI?

QUIXA, anche in ottemperanza all'art 30 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un'attenta attività di controllo e repressione delle frodi. In caso di frode accertata circa l'effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, QUIXA respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.

ART. 3.6 COS'È IL DEGRADO?

Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La riduzione per degrado viene applicata all'indennizzo se il sinistro si verifica dopo i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Art. 3.7. COME VIENE QUANTIFICATA LA SOMMA ASSICURATA?

La somma assicurata corrisponde al valore del veicolo come risultante: dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione; dal valore di mercato risultante dai listini della rivista "Dueruote" per i veicoli usati. Tale somma si intende comprensiva di IVA. La somma assicurata è indicata nel contratto di polizza in riferimento alla data di stipula. In caso di sinistro la quantificazione del danno avviene secondo i criteri indicati al paragrafo Come viene determinato l'ammontare del Danno, salvo diverso massimale indicato in polizza.

Art. 3.8 COME VIENE DETERMINATO L'AMMONTARE DEL DANNO?

Art. 3.8.1 Danno Totale

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, QUIXA determina l'ammontare del danno applicando al valore commerciale del Veicolo indicato nel modulo di Adesione le percentuali di deprezzamento indicate nella tabella di seguito riportata.

Con perdita totale si intende un danneggiamento del veicolo tale per cui il costo di riparazione sia pari o superiore al 75% del suo valore di mercato alla data del sinistro e a seguito del quale il Veicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A..

Il danno totale è coperto per le seguenti garanzie:

- Incendio
- Furto

Si precisa che in caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo avvenuto:

- entro il 24° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi,
- fino al 24° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati, in aggiunta al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come determinato sulla base delle tabelle di deprezzamento, è previsto l'indennizzo:
 - del 100% della differenza fra il prezzo di acquisto dell'autoveicolo e il suo valore commerciale, quantificato in base alle tabelle di deprezzamento, in caso di riacquisto presso il medesimo concessionario;
 - del 70% della differenza fra il prezzo di acquisto dell'autoveicolo e il suo valore commerciale, quantificato in base alle tabelle di deprezzamento, in caso di NON riacquisto presso il medesimo concessionario.

Per riacquisto del Veicolo si intende l'acquisto di un altro Veicolo, entro 6 mesi dalla data del sinistro, presso il medesimo concessionario (la fattura o la proposta d'acquisto deve essere intestata alla medesima società/dealer) e a nome dello stesso proprietario, di valore uguale o superiore a quello perduto/distrutto.

Tabelle di deprezzamento:

VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE		VEICOLI USATI	
Vetustà del Veicolo	Percentuale di degrado	Mesi successivi alla decorrenza della polizza	Percentuale di degrado
0-6	0% - valore a nuovo	0-12	25%
7-12	20%	13-24	35%
13-24	30%	25-36	40%
25-36	35%	37-48	50%
37-48	45%	49-60	65%
49-60	55%	61-72	75%
61-72	65%		

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge. In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata o al massimale eventualmente indicato in polizza. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di QUIXA, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Qualora l'assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di QUIXA, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da QUIXA per l'anticipata riparazione. L'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato.

Art. 3.8.2 Danni Parziali

- In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, QUIXA determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
- Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l'indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché "apparecchi audiofonovisivi".
- Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione della riparazione.

Art. 3.9 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL DANNO – NOMINA DEI PERITI

L'ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata. In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 3.10 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO

Verificata l'operatività della garanzia, QUIXA, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. L'indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di QUIXA di specifica documentazione compresa l'eventuale perizia del veicolo. Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.

In caso di sentenza o di procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento è effettuato solo quando la sentenza è passata in giudicato o il procedimento penale è concluso definitivamente.

FURTO:

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, QUIXA provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che l'assicurato abbia sporto denuncia presso l'autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:

- denuncia di sinistro;
- fattura attestante la riparazione di eventuali danni pregressi;
- fattura di acquisto del veicolo;
- originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- il certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso; libretto di circolazione se disponibile; tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
- copia della Polizza di Assicurazione R.C.A. in corso di validità;
- una procura notarile a vendere intestata a QUIXA, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso;
- quietanza (documento attestante l'importo liquidabile) debitamente sottoscritta;

L'assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne QUIXA entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Di tale verbale dovrà essere fornita copia all'Impresa. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della QUIXA se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo a QUIXA l'indennizzo ricevuto.

INCENDIO:

In caso di incendio del veicolo QUIXA provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che l'assicurato abbia sporto denuncia presso l'autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:

- denuncia di sinistro;
- in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.

DANNI AL BAULETTO:

L'Assicurato deve presentare la denuncia fatta alle Autorità competenti contenente l'indicazione che il veicolo assicurato era dotato di bauletto e/o delle borse laterali rigide costruite in materiale plastico e/o in metallo espressamente realizzate per uso motociclistico e fissate tramite appositi attacchi a piastre e/o intelaiature al telaio del veicolo.

Presentare idonea documentazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale di acquisto antecedente alla data dell'incendio, furto o rapina) o di altra documentazione probatoria (fotografica o video) che il veicolo assicurato era dotato di serie o come accessorio (anche after market) di bauletto e/o borse rigide laterali.

PERDITA CHIAVI:

L'Assicurato deve presentare regolare scontrino, ricevuta fiscale, fattura o altro documento probante le spese sostenute, nonché la copia conforme della denuncia fatta alle Autorità.

RIMBORSO DELLE SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE:

L'Assicurato deve presentare idonee ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche e copia conforme della denuncia di furto sporta presso l'Autorità.

DANNI ALL'ABBIGLIAMENTO TECNICO:

L'Assicurato deve presentare l'abbigliamento danneggiato sempre che lo stesso presenti abrasioni, strappi, rotture e simili tali da compromettere l'utilizzo o la sicurezza d'uso e presentare idonea documentazione d'acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale antecedente alla data del sinistro).

DANNI AL CASCO:

L'Assicurato deve presentare il casco dotato delle regolari etichette di omologazione della normativa europea vigente danneggiato da abrasioni, rigature, incrinature o rotture tali da comprometterne la sicurezza d'uso e presentare idonea documentazione d'acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale antecedente alla data del sinistro).

QUIXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.

 **CHI DECIDE PERCHÉ E COME TRATTARE I DATI?**
QUIXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.quixa.it), mail centrocompetenzaprivacy@quixa.it (di seguito anche "**QUIXA**", il "**Titolare**" o la "**Compagnia**").

QUALI SONO I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi a QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO E COME POSSONO ESSERE ESERCITATI?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A. - c.a. Data Protection Officer - Casella Postale n. 427, C.A.P. 20123 Milano (MI) - e-mail: centrocompetenzaprivacy@quixa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it

PER QUALI SCOPI E SU QUALI BASI GIURIDICHE SONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, QUIXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

Per questa finalità, QUIXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti;

raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;

- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e QUIXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per

1 La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione, coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche e utilizzo a fini tariffari.

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

3 Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

5 I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

6 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

7 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autotifine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedere la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.quixa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di QUIXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporre prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da QUIXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Infine, i Dati Personali – previo apposito e separato consenso espresso dell'Interessato – potranno anche essere comunicati ad altre Società facenti parte del medesimo Gruppo AXA – del quale QUIXA Assicurazioni S.p.A. fa parte – nonché a Soggetti Terzi intrattenenti specifici Accordi di Partnership e/o Collaborazione con il Titolare del Trattamento al fine di permettere a questi Soggetti (i quali agiranno in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento) la proposizione di offerte e vantaggi riservati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



CHI SONO COMUNICATI I DATI?

In QUIXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti QUIXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri

soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSAP; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: www.quixa.it/privacy) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



PER QUANTO TEMPO I DATI VENGONO CONSERVATI?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.quixa.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli articoli 67-quater e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo").

Il contratto è stipulato tra QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, "QUIXA" o la "Compagnia") ed il Contraente, e con l'intermediazione, ove previsto, dei propri distributori, i quali promuovono e collocano il contratto di assicurazione avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Per "Tecnica di Comunicazione a Distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi. In particolare, il presente contratto di assicurazione viene offerto e collocato tramite i seguenti canali di comunicazione a distanza:

- i. Sito web www.quixa.it;
- ii. Preventivatori;
- iii. Area riservata o Applicazione dedicata per l'intermediario INC;

Si informa il Contraente di quanto segue.

Al primo contatto e, in ogni caso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire al Contraente le informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, del CAP – Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209 / 2005), inclusa la docu-

mentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo (ex artt. 185 – 185-bis – 185-ter del CAP) e degli altri documenti precontrattuali del distributore previsti dall'art. 56 del reg. IVASS 40 del 02/08/2018 e successive modifiche.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per "Supporto Durevole" deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.

In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, prima della conclusione del Contratto il Contraente potrà visualizzare, scaricare e salvare in formato .pdf tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa in vigore; tutta la documentazione verrà poi, comunque, trasmessa al Contraente anche via posta elettronica (e-mail) o via posta tradizionale / cartacea sulla base della scelta dallo stesso effettuata, unitamente alla documentazione contrattuale.

La modalità di consegna della documentazione precontrattuale sarà anche la modalità di ricezione delle comunicazioni in corso di contratto da QUIXA al Contraente. Il Contraente ha diritto in ogni momento di modificare la modalità di comunicazione, contattando QUIXA. Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documentazione in formato cartaceo, contattando QUIXA.



L'assicurazione semplice
inizia da **qui**

QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia;

Capitale Sociale € 107.599.727,50 interamente versato – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Iscrizione alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019

Visita il sito
www.quixa.it